

**Rag. Michele Raimondo Mura**  
**Commercialista-Revisore Legale**  
**Via Torino2-PADRU(SS)**  
**C.F. MRUMHL64P02G015J**

**COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO**  
**Provincia Gallura Nord Est Sardegna**

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

<b>Verbale n.7</b> <b>Data 23.03.2026</b>	<b>OGGETTO: Parere sulla proposta di variazione al bilancio di previsione 2026/2028</b>
--	---

L'anno 2026, il giorno 23 del mese di marzo, l'organo di revisione economico finanziario Rag. Michele Raimondo Mura ha espresso il proprio parere in merito alla variazione al bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di G.C. nr. 28 del 19/03/2026 avente ad oggetto **"VARIAZIONE URGENTE, DI COMPETENZA E DI CASSA, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028."**;

**Visto che**

- La deliberazione Consiliare n. 37 del 31/07/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 e la relativa nota di aggiornamento approvata con Deliberazione Consiliare n. 64 del 23/12/2025;
- La deliberazione Consiliare n. 65 del 23/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- la delibera della giunta comunale n. 2 del 19/01/2026, regolarmente esecutiva con la quale si approva il PEG e le risorse assegnate a ciascun responsabile di servizio;

**Vista** la delibera di G.C. n. 6 del 19/01/2026 avente ad oggetto "Aggiornamento del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025":

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025</b>		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2025</b>	<b>8.413.163,82</b>
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2025</b>	<b>1.644.788,81</b>
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2025	13.688.745,79
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2025	12.799.181,01
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2025	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2025	5.554,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2025	407,30
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2026</b>	<b>10.953.478,71</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	190.000,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	30.000,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2025 <sup>(1)</sup>	1.750.685,13
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025</b>	<b>9.042.793,58</b>

<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025</b>	
<b>Parte accantonata</b> <sup>(3)</sup>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025 <sup>(4)</sup>	4.074.178,55
Accantonamento residui perenti al 31/12/2025 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>	0,00
Fondo anticipazioni liquidità <sup>(5)</sup>	0,00
Fondo perdite società partecipate <sup>(5)</sup>	0,00
Fondo contenzioso <sup>(5)</sup>	46.574,24
Fondo di garanzia debiti commerciali <sup>(5)</sup>	0,00
Fondo obiettivi di finanza pubblica <sup>(5)</sup>	18.139,00
Altri accantonamenti <sup>(5)</sup>	155.685,71
<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>4.294.577,50</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	294.772,67
Vincoli derivanti da trasferimenti	3.932.756,33
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	207.501,44
Altri vincoli	0,00
<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>4.435.030,44</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>D) Totale destinata a investimenti</b>	<b>0,00</b>
<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>313.185,64</b>
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto <sup>(6)</sup>	0,00

<b>3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 previsto nel bilancio:</b>	
Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
Utilizzo quota vincolata	69.030,75
Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	0,00
Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	0,00
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>69.030,75</b>

**Vista** la delibera di G.C. n. 24 del 17/03/2026 avente ad oggetto "Variazione agli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) del Bilancio 2025-2027, ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000 e dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011";

**Vista** la determinazione del responsabile dell'area economico-finanziaria n. 26 del 03-02-26 avente ad oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 MEDIANTE APPLICAZIONE DI QUOTE DI AVANZO VINCOLATO RELATIVE A STANZIAMENTI DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, CORRISPONDENTI AD ENTRATE VINCOLATE, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C) DEL D.LGS. 267/2000.";

**Visto** l'allegato prospetto A1 il quale prevede tra l'altro l'accantonamento fondo per i rinnovi contrattuali del nuovo CCNL pari a € 100.000,00;

**Visto** che si rende necessario applicare al bilancio 2026 una quota di avanzo accantonato al fine di poter procedere alla liquidazione degli arretrati contrattuali a seguito della sottoscrizione dei CCNL Area e Comparto Funzioni Locali 2022/2024 avvenuti in data 23/02/2026;

**Visto** l'articolo 175, c.5-bis lett. a) e art. 187 c. 3-sexies, del decreto legislativo n. 267/2000, che disciplina la competenza delle variazioni di bilancio;

**Visto** il comma 5-ter dello stesso articolo, per il quale: "Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis";

**Richiamato** l'art. 187 TUEL:

*1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo*

*ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188.*

*2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.*

*3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.*

*3-bis. L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193.*

*3-ter. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:*

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;*
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;*
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;*
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui*

all'art. 193. L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c)<sup>(1)</sup>.

3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.”;

**Richiamato** l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

**Esaminata** la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028 trasmessa dal Servizio finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate:

<b>ANNO 2026</b>				
<b>ENTRATA</b>			<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Avanzo di amministrazione	CO	€	91.047,70	
Variazioni in aumento	CO	€	0,00	
	CA	€	0,00	
Variazioni in diminuzione	CO			€ 0,00
	CA			€ 0,00
<b>VARIAZIONE NETTA</b>	<b>CO</b>			<b>€ 91.047,70</b>
	<b>CA</b>			<b>€ 0,00</b>
<b>SPESA</b>			<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO			€ 91.047,70

	CA		€ 91.047,70
Variazioni in diminuzione	CO	€ 0,00	
	CA	€ 0,00	
<b>VARIAZIONE NETTA</b>	<b>CO</b>	<b>€ 91.047,70</b>	
	<b>CA</b>	<b>€ 91.047,70</b>	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>CO</b>	<b>€ 91.047,70</b>	<b>€ 91.047,70</b>
	<b>CA</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 91.047,70</b>

**Visto** il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

**Considerato che:**

- a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;
- b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze dei singoli servizi;

**OSSERVATO**

- la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni;
- il rispetto degli equilibri finanziari;
- il rispetto degli equilibri di cassa;
- le ragioni della variazione.

**Accertato** il rigoroso rispetto del pareggio finanziario e degli equilibri di bilancio dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali nonché il rispetto del pareggio di bilancio;

**Si raccomanda sempre**

- a) Il rispetto del vincolo di destinazione per entrate specifiche;
- b) Il monitoraggio dell'andamento di cassa;
- c) Il puntuale rispetto del principio di prudenza, anche con riferimento alla congruità dei fondi accantonati per far fronte all'insorgere di passività future;
- d) di modificare il D.U.P.;

**Visto** il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il d.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**ESPRIME**

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs 267/2000 **parere favorevole** in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulla variazione proposta in quanto vengono mantenuti gli equilibri di bilancio, la regolarità contabile e l'attendibilità sulle entrate che si stima di realizzare e sulle spese che si stima di impegnare nel triennio 2026/2028.

Il Revisore ricorda che ai sensi dell'articolo 42 del TUEL, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, **salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti** e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Il Revisore pertanto esorta vivamente a rispettare i termini per la ratifica degli atti.

**L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria**  
**Rag. Michele Raimondo Mura**